



COMUNE DI TREPZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°148
Del 05/03/2024

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N° 17 DEL 05/03/2024

**OGGETTO: RISARCIMENTO MANCATA CORRESPONSIONE TRATTAMENTO
ACCESSORIO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto Sindacale n. 5 del 09.01.2024 di conferimento di responsabilità ad interim del Settore Economico Finanziario e Personale;

VISTI E RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – Approvazione*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 18 agosto 2023, avente ad oggetto *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;
- l'art. 163 del *TUEL*, concernente la fattispecie dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e, specificatamente, il comma 1 e il comma 3;

Premesso che

- L'ex Dr. Papa Raffaele, dal 01.04.2020 al 28.09.2021, ha prestato regolare servizio presso il Comune di Trepuzzi, con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo- Contabile presso l'ufficio Economico- Finanziario e Personale ;
- A far data dal 29.09.2021 lo stesso si trasferiva presso il Comune di Campi Salentina dopo aver partecipato alla procedura di mobilità ex art. 30 del D, Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- con Delibera di G.C. n. 151 del 18.10.2021 si approvava lo schema di Convenzione tra il Comune di Campi e il Comune di Trepuzzi per l'utilizzo congiunto del dipendente, nello specifico: 24 ore presso il Comune di Campi Sal.na e 13 ore presso il Comune di Trepuzzi
- La predetta convenzione con scadenza 30 marzo 2022, è stata successivamente rinnovata, alle stesse condizioni, per un ulteriore periodo di 3 mesi fino al 30 Giugno 2022) ;

Considerato che :

- il dipendente nel periodo Ottobre 2021- Giugno 2022 ha svolto il suo incarico regolarmente e assenza di contestazioni , ma allo stesso non è ancora stato corrisposto il premio incentivante in quanto non risultano essere stati assegnati gli obiettivi annuali ovvero non risultano essere stati verificati e certificati i risultati di gestione correlativamente conseguiti mediante apposito atto dell'organismo di valutazione pro tempore, come l'ordinario percorso di valutazione avrebbe richiesto;
- con nota prot. 4092 del 28.02.2024, il Dr. Raffaele Papa ha richiesto all'Ente la corresponsione del trattamento accessorio non percepito nel suddetto periodo,

Rilevato che:

- a seguito di istruttoria, è emerso che la richiesta di cui sopra registra riscontri positivi in giurisprudenza, non a titolo di riconoscimento di retribuzione accessoria non percepita, quanto

piuttosto quale forma di indennizzo per perdita di *chance* patita dal lavoratore per la condotta omissiva del datore di lavoro, per cui sussistono fondate probabilità che in un eventuale contenzioso l'Ente risulti soccombente;

- da un riscontro dei dati agli atti d'ufficio si è addivenuti al riconoscimento di un importo di € **1.253,03** a titolo di danno da perdita di chance collegata alla mancata assegnazione degli obiettivi e alla relativa valutazione, fattori imputabili ad illegittimo comportamento datoriale dell'Ente, corrispondente alla media delle valutazioni conseguite dal dipendente negli anni di servizio, riparametrate al numero di ore svolte presso l'Ente

Precisato che il riconoscimento del danno da perdita di chance non ha natura reddituale poiché consiste nel ristoro del relativo danno emergente, entità patrimoniale giuridicamente ed autonomamente valutabile, la cui perdita produce appunto un danno attuale risarcibile;

Dato atto che il risarcimento del danno da perdita di chance a seguito di accordo transattivo deve essere considerato quale danno emergente e come tale non tassabile;

Rilevato che la giurisprudenza (cfr. Cassazione sentenza numero 9392 del 12 aprile 2017, Ordinanza n.28404 del 28/11/2017, Ordinanza n. 2293 del 30/01/2018), ha riconosciuto il danno patrimoniale da perdita di chance per non aver ricevuto con atto formale gli obiettivi da raggiungere ovvero in assenza dell'organismo interno di valutazione pro tempore, fattori che hanno reso impossibile per il lavoratore ottenere i relativi premi;

Che la stessa ha chiarito che tale indennizzo costituisce un semplice ristoro al danno patito (danno emergente), quindi non ha una natura di reddito e conseguentemente non è tassabile, non inquadrandosi come indennità sostitutiva della retribuzione (cfr. Corte di Cassazione ordinanza numero 3632 del 7 febbraio 2019);

Rilevato che, alla luce di quanto sopra:

- la richiesta avanzata dal dottor Raffaele Papa appare suscettibile di ottenere accoglimento in sede giudiziaria, atteso che la mancata valutazione non è riferibile a cause riconducibili al dipendente;
- appare conveniente per l'Ente evitare un contenzioso che comporterebbe oltre al pagamento dell'indennità riconosciuta, anche l'ulteriore aggravio di spese accessorie;
- che oltre ad evitare il giudizio risarcitorio, con il suddetto probabile esito negativo ed i conseguenti aggravii di spesa, appare altresì conveniente in ordine al quantum accettato, tenuto conto dell'iniziale richiesta e della conseguente maggiore qualificazione dell'indennizzo per perdita di chance;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001

Dato atto che la relativa spesa trova imputazione sul capitolo 236 del bilancio esercizio finanziario in corso di formazione e, in quanto afferente al risarcimento di danno emergente, rappresenta importo onnicomprensivo non tassabile;

DETERMINA

Di accogliere, per le ragioni di cui premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, la richiesta avanzata dall'ex dipendente Dr. Raffaele Papa, relativa al mancato pagamento del premio incentivante riferita al lavoro svolto presso questo Ente da Gennaio a Giugno 2022

Di dare atto che la complessiva spesa onnicomprensiva ammonta ad € 1.253,03

Di impegnare e liquidare la somma di € 1.253,03 sul capitolo 236 del bilancio esercizio finanziario in corso di formazione in favore dell'ex dipendente Raffaele Papa, (c.f. PPARFL72M25H708Z), quanto afferente risarcimento di danno emergente rappresenta importo onnicomprensivo non tassabile, mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT...OMISSIS...

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.184, comma 3, del D.Lgs. N°267/2000

Per l'istruttoria del procedimento

Lucia Mancino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Impegni di Spesa						
Capitolo	Art.	Anno	Impegno	Sub	Descrizione	Importo
236	2	2024	1631		LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE ANNO 2023	1253,03

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Liquidazione								
Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
230	2	2023	1631		LIQUIDAZIONE OREMIO INCENTIVANTE ANNO 2022	1253,03	388	1253,03

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 356 il 06/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 06/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

